



*Repubblica di San Marino*

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED  
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE  
CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE,  
CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA

**Relazione al progetto di legge**

**“Modifiche alla Legge 30 Luglio 2009 n.104**

**(Legge sulle Rogatorie Internazionali in materia penale)”**

Con il presente progetto di legge si attua una revisione della Legge 30 luglio 2009 n.104 al fine di rendere ancora più efficace l’assistenza giudiziaria in materia penale prestata dalla Repubblica di San Marino nell’ambito delle rogatorie internazionali.

Gli artt.1) e 2) introducono rispettivamente modifiche del punto 4) e del punto 6) del comma 3° dell’art. 8 della Legge 30 luglio 2009 n.104, prevedendo esplicitamente che la rogatoria sia sempre ammessa per i misfatti di associazione a delinquere con finalità di terrorismo, di finanziamento del terrorismo, nonché di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, per i quali mai si può rappresentare il rigetto della rogatoria, anche qualora detti misfatti si palesino quali reati politici o ad essi connessi ovvero quali reati non punibili secondo lo Stato richiedente o secondo la Repubblica ovvero nel caso in cui la richiesta non sia compatibile con la legge sammarinese.

L’art.3) prevede l’abrogazione del comma 2° dell’art.13 della Legge 30 luglio 2009 n.104. Tale intervento è di notevole rilievo poiché con l’attuale legge in vigore tutte le acquisizioni di copia di

documentazione anche presso terzi è ritenuta equivalente al sequestro, rendendo conseguentemente impugnabile il provvedimento avanti all'autorità giudiziaria, con l'effetto inevitabile di un allungamento dei tempi di evasione della rogatoria. Prevedendo la citata abrogazione, il provvedimento di acquisizione di documentazione non è più impugnabile.

L'art. 4) introduce la modifica dell'art.16 della Legge 30 luglio 2009 n.104, prevedendo che lo Stato richiesto possa consentire allo Stato richiedente di partecipare alla rogatoria. Tra le varie ipotesi esaminate in Commissione Consiliare circa quale autorità avesse il potere di consentire all'autorità richiedente di assistere alle varie indagini, si è ritenuto di escludere qualunque ipotesi di intervento della politica, preferendo in tale caso delegare questo potere al Commissario della Legge.

L'art.5) attua la modifica del comma 3° dell'art.30 della Legge 30 luglio 2009 n.104, circa il regime delle impugnazioni.

La Commissione Consiliare ha ritenuto di limitare la potestà di impugnazione soprattutto nei casi che potrebbero apparire di natura meramente dilatoria. Si è deciso quindi di mantenere inalterate le prerogative del Procuratore del fisco per quanto concerne i controlli di legittimità circa la corrispondenza delle commissioni rogatorie alla normativa vigente interna ed alla verifica dei presupposti di ammissibilità.

Per quanto concerne il regime delle garanzie, si è individuato il Giudice d'Appello quale autorità giurisdizionale alla quale rivolgere eventuali reclami nei casi di ingiuste limitazioni di diritti personali e/o reali.

Atteso che spesso il confine tra legittimità e merito nelle rogatorie è estremamente labile, si è ritenuto di attribuire al Giudice d'Appello competenza a decidere sia di legittimità che di merito per quanto concerne i provvedimenti di exequatur.

Gli articoli 6) e 7) introducono rispettivamente modifiche dei commi 4° e 5° della Legge 30 luglio 2009, di natura meramente procedurale nell'esercizio dei diritti di difesa.

L'art.8) contiene una modifica meramente tecnica del titolo dell'art.32) della citata Legge, mentre l'art.9) prevede l'abrogazione dell'art.33) conseguentemente è stato ritirato l'articolo 10).

L'art.11) prevede la modifica dell'art.35 della citata Legge circa il regime delle rogatorie attive.

Si è ritenuto in Commissione di fare un piccolo intervento alle norme in vigore per renderle ancor più conformi agli standard internazionali; in particolare, per recepire il principio di specialità secondo il quale la Repubblica deve rispettare eventuali limiti all'utilizzo degli elementi acquisiti attraverso le rogatorie ai fini della valutazione dei reati per i quali è stata ammessa da parte dell'Autorità estera. Inoltre, trattandosi di acquisizione finalizzata a valutazioni o accertamenti di reati da parte dell'autorità giudiziaria sammarinese, si è ritenuto di mantenere tutti i gradi di impugnazione previsti dall'ordinamento interno per fattispecie analoghe.

Con l'art.12) "Disposizioni transitorie", attesa la pendenza di ricorsi e l'esistenza di varie problematiche derivanti dalle impugnazioni in corso, si è prevista l'applicazione delle disposizioni legislative in

esame esclusivamente ai decreti di exequatur emessi successivamente all'entrata in vigore delle stesse.

Infine si ritiene opportuno rilevare l'ampio positivo confronto avutosi fra i rappresentanti delle forze politiche e con i Magistrati verso i quali tutti si esprimono i ringraziamenti per il fattivo contributo dato, confronto a cui è conseguito il progetto di legge in esame licenziato dalla Commissione Consiliare competente a larga maggioranza e che invito gli Onorevoli Consiglieri ad approvare.

Gian Nicola Berti